

Biella, 9 novembre 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

BANCA SELLA S.p.A.

**MAURIZIO SELLA S.A.P.A, BANCA SELLA HOLDING S.p.A. E SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA
CONTROLLATE (TUTTE APPARTENENTI AL GRUPPO SELLA)**

Indice

1. PREMESSA
2. AVVERTENZE
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parte correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 21/12/2017.

L'operazione in oggetto (Operazione) riguarda la costituzione del Gruppo IVA tra le società del Gruppo Sella ed in particolare la sottoscrizione del Regolamento IVA, funzionale a regolamentare i rapporti tra tutte le società partecipanti, nel quadro della nuova eventuale configurazione della struttura di gruppo. L'operazione infatti si colloca nell'ambito nel più ampio progetto di valorizzazione delle attività IT in corso di valutazione da parte di Banca Sella s.p.a ("Operazione IT"), come dettagliato nel punto 3.9 del presente Documento Informativo.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 15 novembre 2018 presso la sede sociale sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella nr. 1 servizio Segreteria Societaria, sul sito internet della Banca sezione Soci – Comunicati, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir-Storage di Spafid Connect S.p.A.

Pagina 1

2. AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

Il rischio derivante dall'Operazione, legato a potenziale conflitto di interessi, è costituito dall'eventuale penalizzazione che Banca Sella potrebbe subire a seguito dell'adesione al Gruppo IVA, ciò in quanto titolare di una stabile organizzazione (*branch*) estera, a fronte di un eventuale vantaggio a favore di altre società del Gruppo facente capo a Maurizio Sella S.a.p.a., laddove non adeguatamente compensato in forza del richiamato Regolamento.

Il Regolamento ha quindi lo scopo di eliminare le suddette penalizzazioni, in quanto le società partecipanti riconoscono che, nel dare concreta attuazione al regime del Gruppo IVA, intendono perseguire il principio della ripartizione, secondo criteri equi e ragionevoli basati su proporzionalità, neutralità e parità di trattamento tra le società aderenti, degli eventuali benefici e/o oneri fiscali derivanti dall'adozione del regime medesimo, così come individuati nei relativi articoli del Regolamento.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

L'adesione al Gruppo IVA e la sottoscrizione del relativo Regolamento, oltre a consentire maggiore flessibilità organizzativa a Banca Sella e alle altre società del Gruppo, sono funzionali ad una più ampia operazione (Operazione IT) finalizzata alla creazione di una società IT dedicata al servizio delle società del Gruppo e alla eventuale ulteriore apertura a terzi dei servizi ICT/BPO. L'Operazione di cui al presente documento è volta a regolamentare i rapporti tra le società di diritto italiano del Gruppo facente capo a Maurizio Sella S.a.p.a. e consente di ridurre l'impatto dell'Iva conseguente alla prospettata operazione.

I tempi imposti dalla normativa fiscale richiedono che l'opzione per il gruppo IVA sia manifestata entro il 15 novembre 2018 e ciò impedisce, pur nell'avvenuta definizione dei contenuti del Regolamento, di conciliare tali contenuti con la complessiva Operazione IT che è ancora in corso di valutazione e quindi congiuntamente con tutti gli altri accordi ed elementi dell'operazione stessa.

3.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte nell'adesione al Gruppo IVA e nella sottoscrizione del relativo Regolamento sono la Maurizio Sella S.a.p.a (controllante di Banca Sella Holding e quindi controllante indiretta dell'emittente), da Banca Sella Holding (controllante dell'emittente) e dalle altre società controllate da Banca Sella Holding (sottoposte pertanto al medesimo controllo dell'emittente).

3.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

L'interesse per Banca Sella all'adesione al Gruppo IVA consiste nella riduzione dell'impatto dell'Iva conseguente alla prospettata "Operazione IT", che contempla, tra le altre, l'ipotesi di conferimento del ramo d'azienda IT/BPO di Banca Sella ad una società di nuova costituzione controllata dalla stessa (Sella Technology Solutions S.p.A.). Risulta necessario sottoscrivere il Regolamento prima del completamento dell'Operazione IT, in quanto funzionale per la stessa dal momento che in assenza di adesione al Gruppo IVA l'impatto dell'imposta renderebbe significativamente meno conveniente l'Operazione IT, in particolare in capo a Banca Sella S.p.A.

La convenienza per Banca Sella è concretizzata nei seguenti accordi previsti dal Regolamento IVA:

- a) le Società partecipanti al Gruppo IVA riconoscono a Banca Sella, ciascuna in proporzione – ed entro i limiti – del vantaggio ottenuto, una somma determinata annualmente, pari alla penalizzazione tempo per tempo subita da Banca Sella, al netto dell'eventuale vantaggio dalla medesima ottenuto. Se l'ammontare complessivo dei vantaggi ottenuti dalle Partecipanti e, come sopra, riconosciuti a Banca Sella, risulta inferiore alla penalizzazione (al netto del vantaggio) subita da quest'ultima, Banca Sella Holding riconosce a Banca Sella la differenza tra i predetti vantaggi, come sopra riconosciuti a Banca Sella, e la penalizzazione;
- b) nel caso in cui, in costanza di Regime, la stabile organizzazione di Banca Sella localizzata in India, sia trasferita ad altra Partecipante, il rimborso della penalizzazione derivante dalla rilevanza IVA, nel contesto del Gruppo, delle prestazioni di servizi rese alla predetta Partecipante dalla propria stabile organizzazione, sarà riconosciuto annualmente dalle altre Partecipanti, ciascuna in proporzione – ed entro i limiti – del vantaggio ottenuto, a tale ultima Partecipante. L'eventuale penalizzazione che dovesse permanere in capo a quest'ultima Partecipante, ad esito del predetto rimborso, rimarrà esclusivamente a carico della società medesima;
- c) la disciplina di cui alle precedenti lett. a) e b) opera altresì nell'ipotesi in cui le attività svolte dalla stabile organizzazione di Banca Sella localizzata in India, siano trasferite ad una società di diritto indiano rientrante nel perimetro del Gruppo Maurizio Sella S.a.a (e ciò, ove ritenuto necessario in attuazione del citato progetto IT); a tal fine, il rimborso della penalizzazione derivante dalla rilevanza IVA delle prestazioni di servizi rese dalla predetta società controllata di diritto indiano, così come determinato ai sensi delle precedenti lettere a) e b), sarà riconosciuto alla Partecipante che è proprietaria, tempo per tempo, del ramo aziendale - di proprietà di Banca Sella alla data odierna - al quale la citata stabile organizzazione di Banca Sella rende i servizi alla data odierna. Tale rimborso avrà ad oggetto l'IVA non detratta relativamente ai soli servizi resi a tale ultima Partecipante dalla citata società di diritto indiano;
- d) la disciplina di cui alle precedenti lett. a), b) e c), opera altresì nelle ipotesi in cui la penalizzazione, causata dagli eventi ivi contemplati, si manifesti, nell'ambito del medesimo anno solare, a carico sia di Banca Sella sia di altre Partecipanti. In tale ipotesi, anche in deroga alle disposizioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c), le Partecipanti procederanno, in proporzione ed entro i limiti del proprio vantaggio: in primo luogo con il rimborso della penalizzazione subita (al netto dell'eventuale vantaggio ottenuto) da Banca Sella. A tal fine resta fermo l'obbligo di Banca Sella Holding di tenere indenne Banca Sella laddove i vantaggi delle Partecipanti non siano sufficienti a

coprire la penalizzazione (al netto del vantaggio) subita da Banca Sella; in secondo luogo, solo nell'ipotesi in cui, ad esito del predetto rimborso a Banca Sella, permanga in capo alle Partecipanti un vantaggio residuo, con il rimborso delle altre Partecipanti che subiscono la Penalizzazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. b) e c).

Decorsi i primi tre anni (corrispondenti alla durata minima obbligatoria del Gruppo IVA) non risulta più prevista alcuna copertura della penalizzazione né di Banca Sella né di Sella Technology Solutions, fatta salva la facoltà delle Partecipanti di rinegoziare oppure rinnovare tali disposizioni: quest'ultimo elemento tuttavia può trovare giustificazione, da un lato nel fatto l'avvio della Società IT è previsto avvenga già nel corso del 2019 e pertanto Banca Sella al termine del triennio non subirà più alcuna penalizzazione e dall'altro lato negli obiettivi e nelle finalità del progetto.

Al fine di assicurare la massima tutela a favore di Banca Sella, il Regolamento prevede altresì che, ove entro il termine del primo triennio non venga portato a termine il progetto industriale IT e per l'effetto la stabile organizzazione indiana di Banca Sella rimanga nella disponibilità di quest'ultima società e Banca Sella esprima la propria volontà di revocare l'Opzione per il Gruppo IVA, le Partecipanti si impegnano a dare seguito alla predetta volontà e far cessare gli effetti del Gruppo IVA al termine del predetto triennio.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Il valore della presente operazione è determinato dalla quantificazione dell'indennizzo spettante a Banca Sella e pari al costo dell'imposta sul valore aggiunto che la stessa dovrebbe sostenere a seguito della non detraibilità dell'IVA derivante dalle prestazioni di servizio ricevute dalla propria stabile organizzazione sita in India, al netto del vantaggio che verrà ottenuto da Banca Sella, pari all'ammontare dell'IVA non più applicabile alle prestazioni di servizio ricevute dalle altre Partecipanti, aventi la medesima natura di quelle riconducibili, inter alia, ai contratti già in essere nell'anno solare 2018 e ricevute, tempo per tempo, da Banca Sella in costanza del regime del Gruppo IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si quantifica tale valore in € 1.400.000 circa su base annua. La sottoscrizione del Regolamento, che prevede un indennizzo totale per Banca Sella, rende l'adesione al Gruppo IVA sostanzialmente neutra per l'emittente.

3.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati da Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6.

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010.

L'Operazione oggetto della presente informativa si configura come operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del regolamento Consob e dell'art. 11 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate in quanto, considerato il disegno unitario di cui al più ampio progetto "Operazione IT", supera la soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza (indice di rilevanza del controvalore), come dettagliato nel punto 3.9 del presente Documento.

3.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori di Banca Sella e delle parti correlate coinvolte.

3.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

3.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

Il Comitato Parti Correlate è stato prontamente informato dalle competenti strutture aziendali circa le condizioni dell'Operazione ed è stato tenuto informato delle trattative svolte e vi ha direttamente partecipato in particolare agli incontri del 12 ottobre, del 23 ottobre, del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018 con confronto diretto con i consulenti scelti da Banca Sella Holding (Studio Tremonti) e con l'assistenza di Bernoni Grant Thornton, e dell'8 novembre 2018, interloquendo anche con il Collegio Sindacale.

In data 8 novembre 2018 il Comitato ha espresso all'unanimità Parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Parere del Comitato è allegato al presente Documento Informativo.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella ha approvato il Regolamento durante la seduta dell'8 novembre 2018.

3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a

quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Come sopra descritto, l'Operazione di cui al presente Documento è funzionale ad una più ampia operazione (Operazione IT) finalizzata alla creazione di una società IT (Sella Technology Solutions, STS) dedicata al servizio delle società del Gruppo e alla eventuale ulteriore apertura a terzi dei servizi ICT/BPO; le operazioni si considerano pertanto finalizzate a realizzare un disegno unitario.

Più nel dettaglio, la costituzione e l'attivazione della nuova società strumentale del gruppo Sella sono finalizzate ad aumentare la focalizzazione di Banca Sella (che detiene, in ampia prevalenza, le strutture informatiche che saranno trasferite a STS) sul proprio core business di banca commerciale, a migliorare la capacità di execution delle realizzazioni informatiche e la qualità dell'erogazione dei servizi grazie al potenziamento di identificazione, competenze, ruolo, missione aziendale delle strutture IT e BPO collocate in STS, a realizzare sinergie commerciali e ad abilitare l'eventuale valorizzazione del core banking del Gruppo con possibili clienti terzi. Con riferimento a quest'ultimo elemento, è emersa la necessità che sia un veicolo societario specialistico e dedicato (STS, appunto) ad offrire a terzi i servizi IT. STS verrà dotata delle risorse necessarie a realizzare quanto programmato tramite aumento del proprio capitale sociale a fronte dei conferimenti:

- o da parte di Banca Sella: del ramo d'azienda comprensivo dei servizi IT, IT Segnalazioni e Bilanci, Amministrazione, Assistenza Colleghi GBS - Help Desk Centralizzato e componente Service Management di BSE Banking Services;
- o da parte di Banca Sella Holding: del ramo d'azienda comprensivo della funzione Sicurezza informatica;
- o da parte di altra società del gruppo, Finanziaria 2010: della partecipazione di controllo (99,9%) in Selir Srl, società strumentale di servizi informatici situata in Romania.

Si stima ad oggi che i due rami aziendali che saranno conferiti comprenderanno circa 395 persone, hardware per Euro 11 milioni e software connesso all'hardware per stimati Euro 3 milioni. Inoltre, si è stimato che, a seguito delle operazioni di conferimento, STS si troverebbe a sostenere costi per circa Euro 54,8 milioni annui a fronte di ricavi infragruppo stimati in circa Euro 54,3 milioni annui, relativi ai contratti facenti anch'essi parte dei rami d'azienda conferiti.

Ci si attende che la compagine azionaria di STS possa essere la seguente:

- Banca Sella S.p.A., con una partecipazione pari o superiore all'85%;
- Finanziaria 2010 S.p.A., con una partecipazione di circa il 10%;
- Banca Sella Holding S.p.A., con partecipazione inferiore al 5%.

È stato affidato incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. di effettuare la valutazione del ramo d'azienda e di tutti i conferimenti.

Sotto il profilo del patrimonio di vigilanza si prevede che l'operazione abbia impatto negativo, limitato a -1 basis point, sul CET1 ratio a livello consolidato, e positivo sul CET1 ratio individuale di Banca Sella.

Si allega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato in data 8 novembre 2018.

Biella, 8 novembre 2018

Banca Sella S.p.A.

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A., Avv. Andrea Lanciani, dott.ssa Clara Covini e Avv. Helga Garuzzo,

ESAMINATA

la bozza di regolamento IVA di gruppo sopposta al Consiglio di Amministrazione di Banca Sella;

RILEVATO CHE

- * Il regolamento IVA costituisce operazione con parti correlate in quanto vede come parti del regolamento stesso Maurizio Sella s.a.p.a., Banca Sella Holding e le società da questa controllate (tutte appartenenti al Gruppo Sella) che sono parti correlate;
- il regolamento IVA si colloca nell'ambito della più ampia operazione di valorizzazione delle attività IT in corso di valutazione da parte di Banca Sella s.p.a ("Operazione IT") ed è funzionale a regolamentare i rapporti tra le società del Gruppo Sella nel quadro della nuova eventuale configurazione della struttura di gruppo conseguente;
- in particolare il regolamento IVA consente di ridurre l'impatto dell'iva conseguente alla prospettata operazione che contempla anche l'ipotesi di trasferimento del ramo d'azienda IT ad una società controllata da Banca Sella;
- i tempi imposti dalla normativa fiscale richiedono che l'opzione per il gruppo IVA sia manifestata entro il 15 novembre 2018 e ciò impedisce allo stato di concordare i contenuti del regolamento IVA unitamente alla complessiva Operazione IT che è ancora in corso di valutazione e quindi congiuntamente con tutti gli altri accordi ed elementi dell'operazione stessa;
- il regolamento IVA prevede che, anche nel caso in cui l'Operazione IT non venga perfezionata, Banca Sella sia integralmente indennizzata (anche al di là dei vantaggi ottenuti dalle altre società del Gruppo Sella, facendosi carico di ciò Banca Sella Holding) delle penalizzazioni che, sulla base della valutazione della situazione, possono conseguire alla creazione del gruppo IVA per queste intendendosi la non detraibilità dell'IVA derivante dalle prestazioni di servizio ricevute dalla stabile organizzazione sita in India (da ora "Penalizzazione");
- il regolamento IVA prevede altresì che nel caso in cui l'Operazione IT non venga perfezionata Banca Sella possa ottenere la cessazione del Gruppo Iva alla sua scadenza triennale (evitando così il manifestarsi della Penalizzazione) e tale diritto è stato riconosciuto da tutte le parti del Regolamento IVA;
- il regolamento IVA pertanto, in caso di non completamento dell'Operazione IT, si pone in termini di neutralità per Banca Sella;
- il Regolamento IVA prevede che, in caso di perfezionamento dell'Operazione IT e quindi di creazione di una società dedicata ai servizi IT (da ora "Società IT") cui Banca Sella conferisca il ramo aziendale relativo, l'indennizzo della penalizzazione (come sopra individuata) venga effettuato da tutte le società del Gruppo Sella ma limitatamente ai vantaggi ottenuti in forza dell'adesione al gruppo IVA e cessi dopo i primi tre anni;
- in ragione di quanto sopra l'eventuale Società IT controllata da Banca Sella potrebbe subire nei primi tre anni di attività la Penalizzazione limitatamente all'eventuale eccedenza della stessa rispetto ai vantaggi delle altre società del Gruppo Sella; si osserva in proposito che sulla base delle



attuali proiezioni mostrate al Comitato Parti Correlate appare probabile che i vantaggi delle altre società del Gruppo Sella siano adeguati a coprire le penalizzazioni o comunque a ridurre la Penalizzazione a valori poco significativi;

- decorsi i primi tre anni (che corrisponderebbero all'avvio dell'attività della Società IT) non risulta più prevista alcuna copertura della Penalizzazione dalla Società IT;
- tale residua prospettica Penalizzazione tuttavia può trovare giustificazione nei contenuti e nella finalità degli accordi - in corso di studio e valutazione - con Banca Sella Holding e le altre parti correlate relativi all'Operazione IT;
- allo stato il Comitato Parti Correlate ritiene di poter valutare il regolamento IVA a sé stante;
- in tal quadro considerata l'esistenza di un integrale indennizzo delle penalizzazioni (al netto dei benefici ottenuti da Banca Sella) se a subire le penalizzazioni è Banca Sella e degli altri contenuti del regolamento IVA che non appaiono contenere previsioni anomale o pregiudizievoli, il Comitato Parti Correlate prende atto della neutralità del regolamento IVA considerato a sé stante e, comunque, della necessità di concluderlo prima del completamento dell'Operazione IT in quanto funzionale per la stessa (in mancanza l'impatto dell'IVA renderebbe significativamente meno conveniente l'Operazione IT);
- il Comitato Parti Correlate si riserva invece ogni opportuna valutazione sulla circostanza che la Penalizzazione subita dalla Società IT non sia integralmente indennizzata (e ciò con riferimento soprattutto al periodo di tempo successivamente al primo triennio) al fine di valutare se tale circostanza trovi adeguata giustificazione negli accordi e nelle valutazioni relative all'Operazione IT in corso di studio (o, comunque, sia coerente con le previsioni e i vantaggi che Banca Sella ritiene di poter ricavare dall'Operazione IT) e su cui il Comitato Parti Correlate è già stato coinvolto nelle relative discussioni e trattative e su cui dovrà esprimere un parere che terrà conto anche dei contenuti del regolamento IVA;
- le sopra indicate considerazioni e conclusioni hanno trovato conferma nel parere espresso da un esperto indipendente (in quanto - sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato Parti Correlate - non ha precedenti rapporti con il Gruppo Sella) scelto dal Comitato Parti Correlate ed individuato in Bernoni Grant Thornton (che ha idonee competenze e esperienze nel settore fiscale);
- il Comitato Parti Correlate è stato tenuto informato delle trattative svolte e vi ha direttamente partecipato in particolare agli incontri del 12 ottobre 2018, del 23 ottobre 2018, del 29 ottobre 2018, nonché del 30 ottobre 2018 con confronto diretto con i consulenti scelti da Banca Sella Holding (Studio Tremonti), con l'assistenza di Bernoni Grant Thornton e del 8 novembre 2018, interloquendo anche con il Collegio Sindacale;

Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE:

di conclusione del Regolamento IVA riferito al Gruppo Sella


Avv. Andrea Lanciani

Dott.ssa Clara Covini


Avv. Helga Garuzzo



Bernoni

Grant Thornton

An instinct for growth™

Egregio Signor

Avvocato Andrea Lanciani

Presidente del Comitato Parti Correlate

Banca Sella S.p.A.

Piazza Gaudenzio Sella 1

13900 Biella

Milano, 08/11/2018

OGGETTO: Parere in merito alla congruità della somma da riconoscere a favore di Banca Sella S.p.A. in relazione all'adesione, da parte del gruppo bancario Sella, al regime del Gruppo IVA.

Egregio Avvocato Lanciani,

Ci è stato chiesto di esprimere il nostro parere in merito alla congruità della somma da riconoscere a favore di Banca Sella S.p.A. in relazione all'adesione, da parte del gruppo bancario Sella, al regime del Gruppo IVA.

Nel prosieguo, dopo aver sinteticamente descritto l'oggetto del presente parere, svolgiamo le nostre considerazioni in merito alla metodologia adottata per il riconoscimento e la quantificazione della suddetta somma e ci esprimiamo in merito alla congruità della stessa.

Il parere è rilasciato sulla base delle informazioni che ci sono state fornite e dello schema provvisorio in corso di approvazione, ricevuto in data 8 novembre e allegato al presente, del regolamento contrattuale di partecipazione al regime del Gruppo IVA per le società del gruppo "Maurizio Sella S.a.a."

Qualora le informazioni o il regolamento dovessero risultare, in tutto o in parte, incompleti o non aggiornati o non corretti, è necessario che ci siano comunicate le informazioni corrette, aggiornate e complete e ci sia trasmesso il nuovo testo di regolamento affinché sia possibile per noi esaminarli e, se necessario od opportuno, integrare o modificare il contenuto e le conclusioni del presente parere.

Il presente parere è rilasciato avuto riguardo alla normativa in vigore nonché alla prassi ad oggi nota. Qualora la normativa o la prassi dovessero cambiare, il presente parere dovrà essere, su richiesta di Banca Sella S.p.A., riesaminato e, se necessario od opportuno, integrato e modificato nel suo contenuto e nelle sue conclusioni.

1) BREVE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Banca Sella S.p.A. e le altre società facenti parte del gruppo bancario Sella (di seguito, "Gruppo Sella") hanno manifestato l'intenzione di aderire al regime del Gruppo IVA (di seguito, "Regime"), come disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo V-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 e le relative norme attuative (di seguito, "Gruppo IVA").

L'adesione del Gruppo IVA, la cui disciplina esula dallo scopo del presente parere, comporta, in capo alle società che ad esso partecipano (di seguito, "Partecipante" o collettivamente "Partecipanti"), benefici ed oneri.



Per quanto attiene a Banca Sella S.p.A. (di seguito, "Banca Sella") l'adesione al Gruppo IVA comporta una penalizzazione relativa al regime IVA applicabile alle attività svolte dalla stabile organizzazione indiana della stessa Banca Sella.

2) OGGETTO DEL PRESENTE PARERE

Lo schema provvisorio in corso di approvazione, ricevuto in data 8 novembre e allegato al presente parere, del regolamento contrattuale di partecipazione al regime del Gruppo IVA per le società del gruppo "Maurizio Sella S.a.a." (di seguito, "Regolamento") indica, all'articolo 8, paragrafo 2, i criteri con cui vengono identificati, in capo a Banca Sella o ad altra Partecipante, le somme che devono essere riconosciute a fronte della penalizzazione derivante dalla rilevanza IVA, nel contesto del Gruppo IVA, delle prestazioni di servizi ricevute dalla stabile organizzazione indiana (di seguito, "Penalizzazione").

Ci è stato chiesto di valutare la congruità di dette previsioni limitatamente a Banca Sella.

3) ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

3.1) La definizione di Penalizzazione

Ai fini del presente parere ci limitiamo ad osservare, come già anticipato, che la Penalizzazione deriva dal fatto che Banca Sella ha una stabile organizzazione in India che svolge alcune attività a beneficio della stessa Banca Sella e di alcune altre società del Gruppo. La normativa oggi vigente dispone per l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA dei rapporti tra la stabile organizzazione e la sua sede centrale. La normativa relativa al Gruppo IVA, al contrario, qualifica la stabile organizzazione come un soggetto terzo rispetto alla sua sede centrale allorché questa partecipi al Gruppo IVA. In conseguenza di detta qualificazione, i rapporti tra stabile organizzazione e sede centrale, in caso di opzione per il Regime, sono rilevanti ai fini IVA. La Penalizzazione ha origine dal limitato diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti in conseguenza dell'effettuazione di operazioni esenti. Ai sensi dell'articolo 8, primo paragrafo, del Regolamento, l'indetraibilità, in assenza di altre previsioni, graverebbe esclusivamente in capo a Banca Sella.

3.2) Il progetto industriale

Il Gruppo Sella ha allo studio un complesso progetto industriale "*mirante al perseguimento, inter alia, dell'eccellenza ICT/BPO al fine di predisporre una migliore organizzazione anche atta a realizzare la massima flessibilità organizzativa sia negli assetti interni al Gruppo sia nell'offerta a terzi tali servizi ICT/BPO*" (di seguito, "Progetto Industriale"). Il Progetto Industriale potrebbe comportare, *inter alia*, la riorganizzazione di alcune attività oggi svolte da Banca Sella, che sarebbero conferite ad altra Partecipante. Il Regolamento, all'articolo 8.2, considera questa ipotesi e stabilisce come, in conseguenza di essa, debbano modificarsi la Penalizzazione e la quantificazione delle somme di cui detta Partecipante avrà diritto, a fronte di quest'ultima.

4) CONSIDERAZIONI

4.1) Le ipotesi contemplate dal Regolamento con riferimento a Banca Sella

L'articolo 8 del Regolamento è rubricato "*Modalità di ripartizione degli oneri costituiti dall'IVA indetraibile del Gruppo*". Il secondo paragrafo definisce la Penalizzazione che Banca Sella subisce e quantifica la somma finalizzata a compensare Banca Sella stessa per detta Penalizzazione.

La Penalizzazione è identificata con riferimento alle attività che oggi sono svolte da Banca Sella grazie all'attività prestata dalla sua stabile organizzazione indiana. In questo senso va interpretato il riferimento operato all'Allegato A, che elenca i servizi che vengono resi grazie alle attività svolte dalla stabile organizzazione indiana e i vantaggi ritratti da Banca Sella e Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito, "Banca Sella Holding"). La Penalizzazione, ai fini del riconoscimento di una somma corrispondente, è determinata al netto del vantaggio che la Partecipante ritrae, derivante dalla irrilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi all'interno del Gruppo (di seguito, "Vantaggio").



L'articolo in commento del Regolamento identifica tre differenti ipotesi, anche in relazione alla possibile realizzazione del Progetto Industriale: (i) la prima, che prevede che non ci sia alcuna modifica, nella struttura societaria e nell'operatività di Banca Sella, rispetto alla situazione attuale; (ii) la seconda, che contempla l'ipotesi in cui la stabile organizzazione indiana sia trasferita da Banca Sella ad altra Partecipante e, infine, (iii) la terza che contempla l'ipotesi della incorporazione della stabile organizzazione in una società di diritto indiano e il possibile conferimento di detta partecipazione e delle attività ad essa connesse da parte di Banca Sella ad altra Partecipante.

L'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento prevede che tutte le Partecipanti, ciascuna in proporzione ed entro i limiti del proprio Vantaggio, riconoscano la somma finalizzata a neutralizzare la Penalizzazione, al netto dell'eventuale Vantaggio, in capo a Banca Sella o ad altra Partecipante, a seconda della ipotesi.

Qualora la Penalizzazione in capo a Banca Sella, al netto del Vantaggio, sia superiore ai Vantaggi ottenuti dalle altre Partecipanti, Banca Sella Holding riconosce a Banca Sella detta differenza.

Per quanto attiene alla posizione di Banca Sella, che è oggetto del presente parere, riteniamo che in tutte e tre le ipotesi contemplate dall'articolo 8, paragrafo 2, essa si trovi, in conseguenza delle somme ricevute o del mutato assetto organizzativo e societario, in una posizione di neutralità rispetto alla situazione attuale.

4.2) Analisi delle ipotesi contemplate dal Regolamento

4.2.1) La prima ipotesi - paragrafo 8.2 A)

Banca Sella non apporta alcuna modifica con riferimento alla sua struttura societaria e alla sua operatività. In altre parole, Banca Sella continua ad avere una stabile organizzazione in India, tramite la quale svolge attività a proprio beneficio e presta i propri servizi ad alcune Partecipanti e a terzi.

La Penalizzazione è causata dalla rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizi ricevute dalla stabile organizzazione indiana di Banca Sella.

Il Regolamento prevede che tutte le Partecipanti, ciascuna in proporzione ed entro i limiti del proprio Vantaggio, complessivamente riconoscano a Banca Sella una somma pari alla Penalizzazione, al netto del Vantaggio eventualmente ottenuto da Banca Sella stessa. Banca Sella Holding, qualora la Penalizzazione, al netto del Vantaggio, sia superiore ai Vantaggi ottenuti dalle altre Partecipanti, riconosce a Banca Sella detta differenza. Banca Sella Holding si assume l'impegno di erogare detta somma indipendentemente dalla quantificazione del Vantaggio che essa stessa ritrae dall'adesione al Gruppo IVA. La somma erogata, quindi, potrebbe eccedere il Vantaggio ritratto.

In questa ipotesi Banca Sella non subisce alcun danno.

4.2.2) La seconda ipotesi paragrafo 8.2 B)

La seconda ipotesi considera il trasferimento della stabile organizzazione indiana di Banca Sella ad altra Partecipante. In questa ipotesi Banca Sella acquista servizi da altra Partecipante nell'ambito del Gruppo IVA. Ai sensi della normativa vigente, detti servizi sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e, quindi, essa non subisce, successivamente al perfezionamento dell'operazione, alcuna Penalizzazione.

In questa seconda ipotesi Banca Sella mantiene il diritto, ai sensi del successivo paragrafo 8.2 D), a ricevere la somma equivalente alla Penalizzazione per il periodo anteriore al perfezionamento dell'operazione.



4.2.3) La terza ipotesi paragrafo 8.2 C)

La terza ipotesi prevede l'incorporazione della stabile organizzazione indiana in una società di diritto indiano. Successivamente a detta operazione, il ramo d'azienda di Banca Sella che presta i servizi per i quali si avvale dell'attività svolta in India nonché le altre attività connesse, gestite e possedute da altre società del gruppo potrebbero essere conferite ad una Partecipante che avrà ad oggetto la prestazione di detta tipologia di servizi a società del Gruppo Sella e a terzi.

In questa ipotesi, valgono, *mutatis mutandis*, le considerazioni già fatte con riferimento alle precedenti prima e seconda ipotesi. Infatti, nel caso in cui, successivamente alla incorporazione della stabile organizzazione, non si proceda al conferimento, Banca Sella rientrerebbe nella prima ipotesi. Le Partecipanti, ciascuna nei limiti del proprio Vantaggio ed, eventualmente e in caso detta somma sia insufficiente, Banca Sella Holding, per detta differenza, riconoscerebbero, quindi, una somma pari alla Penalizzazione, al netto dell'eventuale Vantaggio.

Qualora, al contrario, il conferimento fosse realizzato, la conferitaria acquisterebbe i servizi resi dalla controllata indiana e Banca Sella acquisterebbe dalla conferitaria i servizi nell'ambito del Gruppo IVA e, quindi, senza alcuna Penalizzazione.

4.2.4) Il paragrafo 8.2 D)

La previsione contenuta nel paragrafo 8.2 D) non introduce una quarta e differente ipotesi ma si limita a prevedere che, qualora le operazioni precedentemente indicate si perfezionino in corso d'anno, Banca Sella mantiene il diritto a percepire la somma corrispondente alla Penalizzazione subita, come precedentemente quantificata.

Riteniamo, quindi, di poter concludere che Banca Sella, in tutte le ipotesi considerate, ottiene una somma pari alla Penalizzazione, al netto del Vantaggio e, quindi, non rimane incisa da essa oppure non subisce alcuna Penalizzazione.

4.3) Ulteriori considerazioni relativamente a Banca Sella – le operazioni straordinarie considerate nel Piano Industriale

Come anticipato in premessa, il Gruppo Sella sta analizzando il Piano Industriale che potrebbe implicare, *inter alia*, il trasferimento della stabile organizzazione indiana ad altra Partecipante o l'incorporazione della stabile organizzazione indiana in una società di diritto indiano e il conferimento, da parte di Banca Sella, Banca Sella Holding e altra società del gruppo, di rami di azienda e di partecipazioni che esercitano attività rilevanti ai fini del Progetto Industriale ad altra Partecipante.

Benché l'analisi di dette operazioni straordinarie, peraltro ancora in fase di definizione, esuli dall'oggetto del presente parere, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue.

La Partecipante cessionaria del ramo d'azienda rappresentato dalla stabile organizzazione indiana o conferitaria dei rami d'azienda e delle partecipazioni come sopra identificati potrebbe essere incisa, almeno parzialmente, dalla Penalizzazione. A detta Partecipante, infatti, le altre Partecipanti riconoscono complessivamente una somma inferiore o uguale al Vantaggio da ciascuna di esse ottenuto. L'eventuale Penalizzazione che dovesse permanere in capo a quest'ultima Partecipante, in quanto eccedente la somma dei Vantaggi, rimane esclusivamente a carico della Partecipante medesima, diversamente da quanto previsto per Banca Sella.

E', pertanto, ragionevole pensare che detta Partecipante chieda a Banca Sella, in qualità di cedente le attività della stabile organizzazione o di conferente del ramo d'azienda e della partecipazione nella società indiana, di tener conto, nella valutazione delle attività oggetto dell'operazione o sotto forma di indennizzo periodico, di detta Penalizzazione. In queste ipotesi, se Banca Sella aderisse a questa richiesta, potrebbe rimanere incisa dalla Penalizzazione, sempre che non fosse a sua volta indennizzata dalle altre Partecipanti e/o da Banca Sella Holding.



Di dette situazioni, che esulano ovviamente dall'oggetto del presente parere e dal Regolamento, dovrà tenersi conto in sede di valutazione della congruità dei valori a cui le operazioni previste dal Progetto Industriale saranno poste in essere.

4.4) Le ipotesi contemplate dal Regolamento con riferimento ad altra Partecipante

Osserviamo che nella seconda e nella terza ipotesi la Partecipante che si rende acquirente della stabile organizzazione e della sue attività o, più ampiamente, del ramo di azienda di Banca Sella cui pertiene anche la partecipazione nella società indiana, a fronte della Penalizzazione, al netto dei Vantaggio ottenuto, riceve una somma inferiore o pari ai Vantaggi ottenuti dalle altre Partecipanti. Questa previsione vale a maggior ragione nell'ipotesi contemplata nel paragrafo 8.2 D).

Evidentemente, in questi casi il riconoscimento della Penalizzazione in capo alla Partecipante può essere soltanto parziale. L'ulteriore riconoscimento, per portare anche la Partecipante in posizione di neutralità rispetto alla situazione attuale o comunque in situazione di economicità, potrebbe derivare dalle condizioni pattuite in occasione della approvazione delle operazioni sottostanti oppure dalle condizioni economiche riconosciute relativamente ai servizi che verrebbero resi successivamente.

Il presente parere ha ad oggetto la posizione di Banca Sella e, pertanto, non esprime una valutazione di congruità relativamente alle somme riconosciute ad altre Partecipanti, diverse da Banca Sella, in relazione alla Penalizzazione.

4.5) Altre previsioni del Regolamento rilevanti ai fini del presente parere

4.5.1) Premessa

L'articolo 8, paragrafo 3, dispone che *“le previsioni del presente articolo operano in costanza di Regime e per il solo triennio che decorre a far data dal 1° gennaio 2019. Resta comunque salva la facoltà delle Partecipanti di rinegoziare in buona fede, ai sensi del paragrafo 8 delle Premesse, le presenti disposizioni”*.

Le somme riconosciute a favore di Banca Sella da parte delle Partecipanti e/o di Banca Sella Holding neutralizzano la Penalizzazione per il primo triennio di vigenza del Gruppo IVA. In caso di rinnovo del Regime, Banca Sella rimarrebbe incisa dalla Penalizzazione.

4.5.2) Diritto di revoca del Regime riconosciuto a Banca Sella

Il Regolamento, all'articolo 3, paragrafo 4, prevede che nell'ipotesi in cui nel primo triennio di vigenza del Regime non venga portato a termine il Piano Industriale e la stabile organizzazione indiana rimanga nella titolarità e nella disponibilità di Banca Sella, quest'ultima abbia il diritto di esprimere la propria volontà di revocare l'opzione di partecipazione al Gruppo IVA e le altre Partecipanti si impegnano a dare seguito alla predetta volontà, facendo cessare il Gruppo IVA.

La revoca consente a Banca Sella di ritornare ad applicare le norme oggi vigenti e, quindi, di evitare il verificarsi della Penalizzazione. Una valutazione diversa, relativamente alla Penalizzazione e al complesso dei benefici ritraibili dal Gruppo IVA rientra nelle valutazioni imprenditoriali di Banca Sella; l'eventuale rinnovo del Regime non fa, quindi, venir meno la valutazione di congruità delle previsioni del Regolamento.

Per completezza osserviamo che il paragrafo in commento considera solamente l'ipotesi in cui nessuna operazione contemplata nel Piano Industriale sia stata posta in essere. Al contrario, qualora si sia già proceduto all'incorporazione della stabile organizzazione indiana in società di diritto indiano, il paragrafo non è applicabile. Questa previsione è perfettamente coerente con la disciplina del Gruppo IVA e con gli obiettivi del Regolamento. Valutazioni di diversa natura esulano dallo scopo del Regolamento e dall'oggetto del presente parere.



Bernoni

Grant Thornton

An instinct for growth™

4.6) Altre previsioni del Regolamento non rilevanti ai fini del presente parere

Benché l'esame delle previsioni del Regolamento diverse da quelle precedentemente citate esuli dall'oggetto del presente parere, ci sembra di poter affermare, da una semplice lettura delle stesse, che nessuna disposizione del Regolamento ponga Banca Sella in posizione di vantaggio o di svantaggio rispetto alle altre Partecipanti.

5) CONCLUSIONI

Ci è stato chiesto di esprimere la nostra opinione in merito alla congruità delle previsioni contenute nell'articolo 8, paragrafo 2, con riferimento alla posizione di Banca Sella e, in particolare, se le somme riconosciute a Banca Sella siano congrue rispetto alla Penalizzazione dalla stessa subita.

Per le considerazioni esposte nei paragrafi che precedono, riteniamo che dette previsioni siano congrue perché, in tutte le ipotesi considerate, Banca Sella riceve una somma pari alla Penalizzazione subita, al netto dei vantaggi che ritrae, oppure acquista i servizi da altra Partecipante senza alcun onere IVA.

I nostri più cordiali saluti

Paolo Besio
Per Bernoni & Partners

Simonetta La Grutta
Per Bernoni & Partners

Allegato: schema provvisorio in corso di approvazione del regolamento contrattuale di partecipazione al regime del Gruppo IVA per le società del gruppo "Maurizio Sella S.a.a." inviato in data 8 novembre 2018